

## APPUNTI SULLA REPRESSIONE PENALE DELLE USURE

Fabio Botta\*

1. - Il tema della repressione penale delle condotte usurarie è, per vero, non semplice da affrontare, per la scarsità numerica delle fonti e per la loro difficoltà interpretativa. Ne è dimostrazione credo - e non valga, ovviamente, a preventiva giustificazione - il fatto che la problematica, in realtà diffusamente considerata nell'affrontare i molti profili del prestito a interesse nell'economia e nel diritto antichi, nello specifico ha tuttavia attratto l'attenzione degli studiosi solo in rarissimi casi: escludendo cioè le (comunque utilissime) analisi esplicitamente di settore e quelle interne a trattazioni destinate a disamine di altri aspetti della materia, una poco perspicua pagina di Rein<sup>1</sup>, un'altra o poco più di Mommsen<sup>2</sup>, un saggio, ora, di Salazar Revuelta<sup>3</sup>.

In tutti questi casi, e con ragione, la maggiore tra le difficoltà incontrate nell'affrontare la tematica della persecuzione delle *usurae* illecite nell'età repubblicana della storia di Roma, si è posta soprattutto al momento di riscontrare le modalità processuali, pubbliche o private, la loro compresenza o la loro successione, utilizzate dall'ordinamento per accertare e sanzionare le condotte dei *feneratores* considerate contrarie al diritto. Su questa problematica vorrei concentrare queste mie brevi note, piuttosto che su altre, quali, ad esempio, quelle relative alla misura dei tassi vietati, che dal punto di vista del diritto criminale significa semplicemente precisazione delle condotte punite. A questi ultimi profili, d'altronde, sono state dedicate anche molto di recente ricerche che non posso non definire esaustive, tutte compendiate con acribia in un recentissimo saggio di Lucio Parenti, cui rinvio con assoluta fiducia<sup>4</sup>.

2. - Cominciamo, dunque, dalle origini e vediamone le fonti.

A possibile conforto e testimonianza dell'esistenza di una disposizione sui *fenera* presente nelle XII tavole (8.18), gli editori dei FIRA (I, 61) riportano due passi.

Uno è tratto dal sesto libro degli Annali di Tacito, su cui ampiamente si dovrà tornare, nel quale lo storico, ripercorrendo per intero - anche se non

---

\* Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano. Università di Cagliari

<sup>1</sup> W. Rein, *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian* (1844), Aalen 1962, 830 s.

<sup>2</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 849 s.

<sup>3</sup> M. Salazar Revuelta, *La represión penal de la usura en la república romana y su evolución*, in *REHJ.* 26, 2004, 85 ss. Per ulteriore letteratura di dettaglio, B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>, 65 e nt. 59.

<sup>4</sup> L. Parenti, *Il regime degli interessi*, in M.F. Corsi (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, 647 ss.

proprio perspicuamente - la storia repressiva dell'usura, dedica al periodo più antico di quella storia la semplice affermazione che segue:

Tac. *Ann.* 6.16.2 *Nam primo XII tabulis sanctum, ne quis unciario fenore exerceret.*

A questo, che già a tutta prima sembra essere effettivamente riferibile alle XII tavole, si aggiunge tuttavia un *excerptum* della *praefatio* del *de agricultura* di Catone che riferisce genericamente ai *maiores nostri ... in legibus* la repressione del *foenerari*:

Cato *de r.r., praef.* *Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item foenerari, si tam honestum. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli condemnari, foeneratorem quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint foeneratorem quam furem, hinc licet existimare.*

In realtà, proprio dalla combinazione dei due passi ora citati - in effetti sommari e, poiché tra loro non propriamente conformi, non sempre affidabili -, incerte informazioni possiamo ricavare intorno al dettato (oltre che all'imputazione alle stesse della disciplina) delle XII tavole, circa il regime repressivo utilizzato contro i *foeneratores*. Se, da un lato, infatti, incerta appare la ricostruzione del regime cognitorio e sanzionatorio in vigore, per la medesima finalità, per tutti i primi tre secoli della repubblica, poiché assolutamente incerta è la natura dell'azione esercitabile durante quel periodo contro gli usurai, dall'altro è risalente oggetto di dibattito tra gli studiosi l'attribuire proprio alle XII tavole o, invece, - ma senza un effettivo riscontro in concreto - al plebiscito Duilio Menenio (a. 357 a. C.) o al plebiscito Genucio (a. 342 a.C.) l'introduzione dell'azione *in quadruplum* cui fa riferimento Catone nel *de re rustica*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Fanno risalire l'*actio in quadruplum* alle XII tavole, tra gli altri, C. Fadda, *L'azione popolare. Studio di diritto romano e attuale. I. Parte storica. Diritto romano* (1894), rist. Roma 1972, 21 nt. 5; F. De Martino, *I "quadruplicatores" nel "Persa" di Plauto* (1955), in *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, 477 ss.; L. Di Lella, *Il plebiscito Sempronio del 193 a. C. e la repressione delle usurae*, in *ANA*, 95, 1984, 276; C. Russo Ruggeri, *Leggi sociali e quadruplicatores nella Roma postannibalica*, in *Labeo* 47, 2001, 357; L. Solidoro, *Tassi usurari e giurisdizione*, in *Diritto@Storia*, 7, 2008, § 3; R. Cardilli, *Leges fenebres, ius civile ed 'indebitamento' della plebe: a proposito di Tac. ann. 6,16,1-2*, in *Studi Metro*, Milano 2008, 386 s.; Id., *Nexum e damnatio*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 98 ss.; Santalucia, *Diritto e processo penale*, cit., 65, il quale altresì reputa che la norma sia stata inserita nel codice decemvirale quale «frutto di pressione dell'elemento plebeo, gravato fuor di misura dagli esosi interessi imposti dai grandi proprietari patrizi». Al «debito quale fenomeno di classe [...] che colpisce un intero cetto» si riferisce A.D. Manfredini, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna 2013, 38 s., che cita un suggestivo brano di R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts*, Basel, s.d., 2.1, 75, che connette l'indebitamento "arcaico" all'insufficiente sviluppo della circolazione metallica fino alla metà del IV secolo. D'altro avviso, a fonti diverse dalle XII tavole attribuiscono l'*actio*: S. Di Salvo, *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II a. C.*, Napoli 1979, 135;

Questa seconda ipotesi, avanzata da ultimo in ordine di tempo da Rivière<sup>6</sup> presenterebbe un esiguo vantaggio: quello di coniugare il preteso divieto assoluto di usura<sup>7</sup> (di cui, come meglio vedremo, a Tac. *Ann.* 6.16.2), riferibile alla *lex Genucia*, con la notizia catoniana. Non risponderebbe, d'altra parte, alla questione di valutare le ragioni onde tenere distinta cronologicamente una repressione delle usure in forma “privata” dalla persecuzione “pubblica” dei *feneratores* di cui si ha notizia, come meglio si vedrà, già a partire dal 344 a. C.

Sia che si accetti, dunque, la ricostruzione da ultimo esposta del primitivo regime repressivo delle usure, sia che si riconosca validità alla tesi secondo la quale, come s'è ora detto, la persecuzione degli usurai sia stata disposta già dai decemviri, nel fuoco della discussione, orientata altresì ad asserire la congruità del successivo sistema repressivo romano in tema di usure, si colloca l'accertamento dello strumento di persecuzione dell'illecito con l'esercizio di una *legis actio* da parte del solo danneggiato o a legittimazione popolare.

Sotto questo profilo, infatti, al netto del fatto che la differenza di disciplina tra la disposizione decemvirale e la *lex Genucia* circa la computabilità della sanzione al quadruplo (l'intera sorte del negozio di finanziamento, come sarebbe in forza di quel plebiscito, oppure solo quanto deborda dai limiti legali del tasso, come invece sarebbe secondo la disposizione delle XII tavole), inciderebbe solo sull'ammontare della sanzione e non circa la natura dell'azione, vien da riconsiderare un altro dei postulati ormai quasi tratlatizi tra gli studiosi del fenomeno e cioè che quell'azione fosse una *manus inectio* concessa alla vittima (o “anche” alla vittima) dell'usura nei confronti del *fenerator*<sup>8</sup>.

---

C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 190 nt. 95; Parenti, *Il regime*, cit., 655 s. e nt. 42; 661 (ove ulteriore bibliografia).

<sup>6</sup> Y. Rivière, *Les quadruplatores: la répression du jeu, de l'usure et de quelques autres délits sous la République romaine*, in *MEFRA.* 109, 1997, 609.

<sup>7</sup> Del quale si dubita che, «se mai esistito», sia mai stato effettivo nella prassi: De Martino, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze 1980<sup>2</sup>, 147; Manfredini, *Rimetti a noi*, cit., 63 s.

<sup>8</sup> Che si tratti sin dalle origini di *legis actio per manus iniectioem* è sostenuto o comunque accettato dalla più recente dottrina (Cardilli, *Leges fenebres*, cit., 392 ss., sulla scorta di O. Karlowa, *Der römische Zivilprozess zur Zeit der Legisactionen*, Berlin 1872, 197 e di Mommsen, *Strafrecht*, cit., 849. Dubbi in Cascione, *Tresviri*, cit., 190, nt. 95) anche in ragione di una pretesa maggior funzionalità di tale affermazione rispetto ad alcune ricostruzioni dello sviluppo successivo dei meccanismi di repressione delle usure, cioè ipotizzando un'anticipazione già al quinto/quarto secolo dell'esercizio contro l'usuraio di una *manus iniectio pura* (Solidoro, *Tassi usurari*, cit., § 3) di cui si ha invece notizia solo dal *Persa* di Plauto su cui ampiamente *infra*. Diversamente, Cardilli, *Nexum*, cit., 103 ss., benché veda prevista già nelle XII tavole la *manus iniectio* (anche a parere dell'A. comunque poi nel regime della *lex Genucia*), l'azione si sarebbe dovuta intendere *pro iudicato* (vd., però, D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova, 1989, 131 ss.) e si sarebbe configurata nella forma della *manus iniectio pura* (quale ammorbidente della *legis actio* esecutiva preesistente) solo a partire dalla *lex Marcia* (benché per l'A., solo *in simplum*). Per V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1997<sup>4</sup>, 23, tuttavia, la natura privata

Benché, infatti, si sia a conoscenza di casi assai risalenti (anche forse alle stesse XII tavole) di azioni immediatamente esecutive (*manus iniectio pro iudicato*) a legittimazione popolare<sup>9</sup>, essi sembrano differenziarsi, per l'oggetto stesso tutelato nonché per le modalità di consumazione, dall'illecito usurario rispetto al quale, in mancanza di indizi contrari nelle fonti ora citate apparentemente riferentisi all'età più antica, si configura la lesione di un interesse strettamente individuale tutelabile assai probabilmente (e forse più semplicemente) solo per mezzo di un'azione "privata"<sup>10</sup> data al soggetto leso. In questa logica, tornerebbe giocoforza rivalutabile la risalente (e minoritaria) lettura delle succitate fonti di Senn<sup>11</sup> quale l'unica idonea a dar corpo al rimarchevole dubbio di Solidoro di collegare la testimonianza catoniana a una *poena quadrupli* (privata) contro un «*faenerator iudicatus* (vale a dire, condannato, dopo un regolare processo di accertamento in ordine all'esazione di interessi in misura illecita)»<sup>12</sup>. Se così fosse, infatti, seguendo la convincente analisi svolta dal romanista francese agli inizi del secolo scorso nella quale particolare rilevanza interpretativa viene data al parallelo catoniano tra persecuzione delle usure e del *furtum nec manifestum*, quel regolare processo di accertamento di cui parla giustamente la studiosa italiana (cui può certo venir dietro - ma solo nella sua naturale funzione esecutiva - la *manus iniectio*) non può che seguire - tra quinto e quarto secolo a. C. - all'esercizio di una *legis actio sacramento in personam*, non a caso indicata dalla migliore e incontestata dottrina quale naturale strumento processuale concesso anche al derubato al fine di far accertare l'illecito onde conseguire la prevista sanzione del *duplum*<sup>13</sup>.

Proprio perché l'interpretazione delle fonti pervenuteci non sembra imporre alcuna necessità di anticipare al quinto/quarto secolo a. C. l'introduzione a repressione dell'usura di un'azione popolare in quadruplo, potrebbe seguirsi, allora, il ragionevole avviso di Rivière<sup>14</sup> di posticiparla all'inizio del secondo secolo, quando altre fonti documentali, come si vedrà, ce ne segnalano in qualche modo l'esistenza in un mutato quadro dell'ordinamento repressivo romano.

---

dell'azione esecutiva (già introdotta dalle XII tavole) e cioè comportante una pena pecuniaria (nel quadruplo) conseguita dall'offeso (e non dall'erario) non ne offuscherebbe l'attribuzione al "diritto penale". In proposito, ulteriore letteratura in Parenti, *Il regime*, cit., 655 nt. 42.

<sup>9</sup> Per tutti, Mantovani, *Il problema*, cit., 132 s. nt. 44.

<sup>10</sup> Rivière, *Les quadruplatores*, cit., 608; Salazar Revuelta, *La represión penal*, cit., § 3; Parenti, *Il regime*, cit., 658.

<sup>11</sup> F. Senn, *Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae*, Paris 1902, 8 ss.

<sup>12</sup> Solidoro, *Tassi usurari*, cit., § 3.

<sup>13</sup> XII tab. 8.16 (FIRA, I, 60). D'altra parte, l'opposta tesi di R. La Rosa, *La repressione del «furtum» in età arcaica. Manus iniectio e duplione damnum decidere*, Napoli 1990, 70 ss.; 113 ss., che vede anche il *fur nec manifestus* soggetto al medesimo regime di esposizione alla *manus iniectio* del derubato proprio del *fur manifestus*, ha trovato forte opposizione in A. Guarino, *I decemviri e il fur nec manifestus*, in *Labeo* 38, 1992, 326 ss. Vd. altresì G. Nicosia, *Il processo privato romano, I. Le origini*, (rist.) Torino 1986, 86: «l'ipotesi del *furtum nec manifestum* [...] per cui [...] si richiedeva un preventivo accertamento giudiziario, quindi l'instaurazione di un processo (in pratica con la *l.a. sacramento in personam*)».

<sup>14</sup> Rivière, *Les quadruplatores*, cit., 615.

Non può, d'altra parte, neppure dedursi in alcun modo che i provvedimenti istitutivi o ricognitivi dell'iniziativa criminale magistratuale (che si collocano nel torno d'anni immediatamente successivi alla promulgazione della *lex Licinia Sextia de aere alieno*), tra gli altri, gli indicati plebisciti Duilio Menenio (357 a. C.) e Genucio<sup>15</sup>, possano aver modellato la persecuzione dei *feneratores* sullo schema utilizzato, ad esempio, dalla *lex Licinia de modo agrorum* che (perseguito chi abbia superato il limite prefissato per la *possessio* di *ager publicus* o di bestiame) parrebbe testimoniare, secondo Catone in Gellio, la concessione, ad esazione di una multa, di una *manus iniectio* immediatamente esecutiva a legittimazione popolare<sup>16</sup>, di modo che, cioè, a quel fine fosse prevista una qualche forma di concorrenza tra iniziativa magistratuale e del privato.

3. - Come si diceva sopra, certa è, infatti, la repressione criminale pubblica delle usure nelle forme del processo comiziale multaticio. Se ne hanno notizie, direttamente dall'annalistica, a partire dal 344 e fino al 192 a. C., come risulta dalle testimonianze di Livio e di Plinio il Vecchio (che si riportano qui in progressione cronologica)<sup>17</sup>.

Liv. 7.28 *Iudicia eo anno populi tristia in feneratores facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur; et res haud ulla insigni ad memoriam causa ad interregnum redit. Ex interregno, ut id actum uideri posset, ambo patricii consules creati sunt, M. Valerius Coruus tertium A. Cornelius Cossus.* [a. 344 a. C.].

Plin. *n.h.*, 33.6.19 *Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multaticia faeneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi.* [a. 304 a. C.].

Liv. 10.23 *Eodem anno Cn. Et Q. Ogulnii aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est aenea in Capitolio limina ...* [a. 296 a. C.]

Liv. 35.41 *Iudicia in faeneratores eo anno multa seuere sunt facta, accusantibus priuatos aedilibus curulibus M. Tuccio et P. Iunio Bruto. De multa damnatorum quadrigae inauratae in Capitolio positae et in cella Iouis supra fastigium aedicularum [et] duodecim clupea inaurata; et iidem porticum extra portam Trigeminam inter lignarios fecerunt.* [a. 192 a. C.]

<sup>15</sup> Ricognizione attenta dei punti di vista in dottrina sullo sviluppo della legislazione sull'usura e sulle interconnessioni tra le diverse *leges fenebres* nel corso del IV secolo in A. Cherchi, *Ricerche sulle "usurae" convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli 2012, 101 s. nt. 7.

<sup>16</sup> Gell. 6.3.37; 40. Vd. D. Liebs, *Dammum, damnare und damnas. Zur Bedeutungsgeschichte einiger lateinischer Rechtswörter*, in ZSS. 85, 1968, 249; Mantovani, *Il problema*, cit., 141.

<sup>17</sup> Su cui principalmente P. Capone, *Gli interventi edilizi nella repressione delle usurae*, in *Labeo* 45, 1999, 193 ss.

Negli anni successivi al compromesso Licinio Sestio, la persecuzione degli usurari è rimessa all'iniziativa (anche)<sup>18</sup> degli edili curuli che sembrano affiancare la loro competenza a quella degli edili plebei.

Si dice, infatti, per quel che sappiamo delle origini degli *iudicia populi* e del loro rapporto genetico con il processo tribunizio-rivoluzionario che si svolgeva (probabilmente fino alle XII tavole) innanzi al *concilium plebis tributum*, che la *multae dictio*, cioè il potere riconosciuto ai magistrati patrizi di irrogare una sanzione amministrativo/criminale, se eccedente il massimo dei trenta buoi e due pecore (tremilaventi assi), all'esito del giudizio innanzi al comizio, è assimilabile per larga parte alla *multae inrogatio* dei tribuni plebei e dei loro collaboratori: dunque degli edili plebei<sup>19</sup>.

Non può escludersi pertanto che le procedure giudiziali registrate dalle fonti annalistiche (la prima delle quali, ricordo, risale al 344 a.C.) delle condotte usurarie si innestassero tanto sui poteri edilizi, quanto sui residui della persecuzione "rivoluzionaria", affidata cioè all'iniziativa dei "poteri" plebei. Tuttavia, nel momento stesso in cui tale repressione comincia a darsi nelle forme degli *iudicia populi*, in specie quando ad agire sono i magistrati curuli, si ha come giudice il popolo riunito per tribù.

Il fatto che tale modalità repressiva venga registrata saltuariamente dalle fonti<sup>20</sup> potrebbe certo permettere di dedurre l'eccezionalità e l'esemplarità, necessitata probabilmente dai momenti di maggior recrudescenza e diffusione del fenomeno (recrudescenza e diffusione che sottostanno altresì alla concentrazione nel medesimo periodo dei plebisciti sul tema).

Quanto alla possibile fonte del potere repressivo in tema di usure, accanto alla tradizionale e generale ipotesi che (in assenza di qualsiasi principio di legalità nell'ordinamento criminale romano delle origini) vede sprigionarsi la *multae dictio* dal potere stesso dei magistrati repubblicani, così che, appunto, è deferito a costoro, prescindendo da una precedente previsione di legge, di individuare le condotte considerate in sé lesive degli interessi fondanti e dei valori della comunità e di sottoporre gli autori alla cognizione del popolo che si impalca, pertanto, a giudice criminale<sup>21</sup>, deve registrarsene una più risalente che imputa la procedura edilizia in proposito al plebiscito Duilio Menenio<sup>22</sup> e un'altra più recente e particolarmente suggestiva in forza della quale

---

<sup>18</sup> In realtà la dottrina è incerta, circa l'iniziativa a carico degli edili curuli o ancora dei plebei, solo circa i *tristia facta* del 344: vd., infatti, per tutti, L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989, 97 ss. e Capone, *Gli interventi*, cit., 193 ss.; 201 s. Per le restanti procedure nei confronti dei *generatores* indicate nelle fonti sembra infatti del tutto chiara l'iniziativa dei magistrati curuli e la loro esclusiva spettanza.

<sup>19</sup> Manfredini, *Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo*, in *Labeo* 22, 1976, 206 ss.; ancora, esaustivamente, Garofalo, *Il processo edilizio*, cit., 86 ss. Vd. altresì Santalucia, *Diritto e processo*, cit., 82 ss. e ntt. con ampia letteratura.

<sup>20</sup> Discussione in Capone, *Gli interventi*, cit., 205 ss.

<sup>21</sup> Ricognizione in Manfredini, *Tre leggi*, cit., 206 s. e nt. 22.

<sup>22</sup> Già C. Appleton, *Contribution à l'histoire du prêt à intérêt à Rome. Le taux du 'fenus unciarium'*, in *RHD.* 43, 1919, 532 nt. 1. Ora A. Pikulska, *Répression de l'usure à Rome républicaine*, in *Fides Humanitas Ius, Studii Labruna*, VI, Napoli, 2007, 4299 ss.

l'irrogazione delle multe edilizie (e dunque il conseguente potere di iniziativa attribuito agli edili curuli) potrebbe essere stata prevista dal plebiscito *de foenore semiunciario* del 347<sup>23</sup> che, anticipando il divieto assoluto previsto solo cinque anni dopo dal plebiscito Genucio, mostra una più complessa articolazione del fenomeno del prestito a interessi e del suo impatto socio-economico.

Difatti, se si considera che è questo il periodo in cui lo sviluppo veloce e inarrestabile di una forte economia mercantile (la nascita dell'economia-mondo, per citare Feliciano Serrao) necessita di una maggiore circolazione di moneta, proprio ad una tipologia di prestiti non di consumo (come nelle età precedenti) ma finalizzati all'investimento si ha riguardo con il plebiscito del 347, idoneo a mostrare che lo stesso interesse semiunciario (comunque la metà di quello permesso sotto il precedente regime) fosse insopportabile anche per chi ricorreva al credito per finalità di produzione e di scambio. Viene così, d'altra parte, a palesarsi che probabilmente lo stesso dettato del plebiscito, cioè la riduzione del tasso di interesse legale, non fosse minimamente osservato nelle transazioni commerciali a quello successive. Si comprende, con ciò, non solo la necessità del divieto assoluto disposto con il plebiscito Genucio, ma anche che queste nuove tipologie di prestiti per l'investimento riguardavano non più solo gli strati maggiormente in difficoltà della popolazione, ma la classe media dei piccoli proprietari terrieri e, ora, dei mercanti, a fondamento dell'inasprirsi di un conflitto - che non può non considerarsi di classe - che contrappone la *nobilitas*, dotata di capitale finanziario, allo strato intermedio della popolazione romana non a caso maggioritaria nel comizio tributo, giudice naturale dell'illecito usurario.

Il fatto, dunque, che la competenza a reprimere le condotte usuarie fosse degli edili (plebei e curuli nel corso del tempo) e che il comizio competente fosse divenuto (per competenza di merito e di valore) il tributo dovrebbe perciò non tanto e non solo significare che l'usura si collochi all'interno dei crimini "minori" in quanto non capitale, ma anche che alle tribù si riconosca il ruolo di soggetto maggiormente interessato al controllo giudiziario di quella condotta.

Deve qualificarsi, dunque, credo, l'usura come illecito "di classe" e i rimedi giudiziari utilizzati per la sua repressione come strumenti di un conflitto di classe.

Su questo sfondo, non credo possa negarsi che a fronte della descritta modalità repressiva si connetta la tutela di un interesse patentemente della collettività: il problema è semmai quello di riscontrare se tale interesse sia perseguito, oltre che dall'attività degli edili con l'instaurazione dei processi comiziali (o nell'irrogazione e nell'esazione delle *multae feneratoriae* per mezzo del *modus agendi* tipico della *manus iniectio*), altresì con l'esercizio dell'azione nel quadruplo permessa al solo danneggiato oppure con una

---

<sup>23</sup> Capone, 'Uniciaria lex', Napoli 2012, 50. Precedentemente, G. Poma, *Il plebiscito Genucio ne fenerator liceret* (Liv. VII, 42, 1), in *RSA*, 19, 1989, 71.

complementare attività di “*quadruplicatores*” attori popolari<sup>24</sup> in concorrenza con i magistrati curuli.

Nella prima ipotesi si avrebbe, infatti, un congruo cumulo di azioni, scaturenti da fonti diverse, nei confronti del medesimo reo per il medesimo fatto illecito<sup>25</sup>: l'azione privata concessa al soggetto leso darebbe soddisfazione all'interesse patrimoniale offeso; l'iniziativa del magistrato perseguirebbe l'interesse della collettività a reprimere condotte comunque dotate di evidente disvalore sociale e, nel caso di specie, economico e, conseguentemente, a prevenirne la reiterazione. I due interessi (quello privato e quello pubblico), in tal caso, verrebbero solo a sovrapporsi, non a coincidere, per soddisfarsi reciprocamente con l'esercizio della “medesima” azione, come nel secondo dei casi indicati.

4. - Per abbozzare un tentativo di dare risposta al quesito ora posto deve considerarsi che con la crisi del processo comiziale, nell'indifferenza o addirittura davanti all'avversione del Senato alla persecuzione dell'usura (il Senato si è ora dichiarato unilateralmente titolare della funzione di indirizzo nella repressione giudiziale criminale, sottraendola al popolo), si apre probabilmente la lunga fase, durata tutto il secondo secolo e buona parte del primo, nella quale la repressione del fenomeno usurario appare, nelle poche fonti pervenuteci, deferita all'iniziativa del privato cittadino, come membro della comunità e suo rappresentante processuale, al quale è dato l'esercizio dell'azione popolare *in quadruplum contra feneratores* (consistente in una *manus iniectio* immediatamente esecutiva).

Dell'esercizio di quest'azione si ha probabile riscontro, infatti, solo a partire da un notissimo passo di Plauto

Plaut. *Persa* 1.3.62-74

*Neque quadruplicari me volo, neque enim decet  
sine meo periculo ire aliena ereptum bona,  
neque illi qui faciunt mihi placent. Planen loquor?*<sup>[L][SEP]</sup>  
*Nam publicae rei causa quicumque id facit  
magis quam sui quaesti, animus induci potest,*<sup>[L][SEP]</sup>  
*eum esse civem et fidelem et bonum.*<sup>[L][SEP]</sup>  
*Sed si legirupam qui damnet, det in publicum  
dimidium; atque etiam in ea lege adscribier:  
ubi quadruplicator quempiam iniexit manum,*<sup>[L][SEP]</sup>  
*tantidem ille illi rursus iniicit manum,  
ut aequa parti prodeant ad tris viros;  
si id fiat, ne isti faxim nusquam appareant,  
qui hic albo rete aliena oppugnant bona.  
sed sumne ego stultus, qui rem curo publicam,*

<sup>24</sup> Così Mommsen, *Strafrecht*, cit., 849. Ora, A. Pikulska, *Répression de l'usure*, cit., 4305. Su “*quadruplicatores*”, esaustivo per fonti, dottrina e ipotesi di contestualizzazione ora Parenti, *Il regime*, cit., 658 nt. 58.

<sup>25</sup> Cfr. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.* (1975), in *Diritto e società*, cit., 219 ss.



*ubi sint magistratus, quos curare oporteat?*

Se si legge il passo, in connessione con

Ps.Asc., *In Q. Caec.*, 7.24 (p. 194 St.) *Quadruplatores delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequentur. Alii dicunt, quadruplatores esse eorum accusatores, qui conuicti quadrupli damnari soleant, aut aleae aut pecuniae grauioribus usuris feneratae quam pro [more maiorum] aut eiusmodi aliorum criminum.*

e con

Fest. s.v. *quadruplatores* (L. 309) *Quadruplatores dicebantur, qui eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur, quarum ex legibus quadrupli erat actio,*

può ricavarsene che l'azione esercitata in *quadruplum* dal *quadruplator/delator* (di cui al monologo del parassita Saturio) può avvenire anche in tema di usure e può confermarsi che la legittimazione è riconosciuta ad ogni *civis*<sup>26</sup>.

Ma - e qui si pone, credo, la risposta al quesito sopra posto - essa sembra evidentemente azione con condanna a vantaggio dell'attore: dunque, il prototipo di quelle azioni a legittimazione diffusa destinate a trasformarsi nelle *actiones populares* edittali piuttosto che il tardo depositato di una precedente disposizione normativa che permettesse al *quivis* di sostituire o surrogare il magistrato nell'esecuzione della *multa* per mezzo di una *manus iniectio pro iudicato*<sup>27</sup>. Se così fosse, saremmo di fronte al prodotto di un'innovazione legislativa, onde si potrebbe supporre che il contenuto del brano (l'opera plautina è del 196 a.C.) riproduca l'apparato normativo e le modalità repressive introdotte con la *lex Marcia*, se (come si è già detto, si

---

<sup>26</sup> Se ne avrebbe conferma, secondo Di Lella, *Il plebiscito Sempronio*, cit., 275 s., dalla successiva Plaut. *Truc.* 760 ss.:

*... quae adversum legem accepisti a plurimis pecuniam;  
iam hercle apud novos omnis magistratus faxo erit nomen tuom,  
post id ego te manum iniciam quadrupuli, venefica,  
suppostrix puerum,*

se si intende che la *manus iniectio* sia esercitata a causa dell' "*adversum legem accepisti a plurimis pecuniam*" (e non per l'essere l'interlocutrice dell'attore "*venefica, suppostrix puerum*", come invece ipotizzato da Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig 1887<sup>3</sup>, 599 nt. 1) e dunque per la lesione di una legge contro l'usura di recente istituzione (*apud novos omnis magistratus faxo erit nomen tuom*) che, per tutti questi motivi, ben potrebbe essere appunto la *lex Marcia de foenore*. Il passo del *Truculentus*, inoltre, sembrerebbe in qualche modo rafforzare la natura popolare dell'azione utilizzabile se, seguendo l'azione dell'opera plautina, si ha certezza che chi pronuncia la minaccia di esercitare l'azione non sembra essere stato vittima della condotta usuraria, la quale è altresì descritta come lesiva del patrimonio di *plurimi*.

<sup>27</sup> Mantovani, *Il problema*, cit., 134 ss.

abbandona, ribaltandolo, il modello ricognitivo del fenomeno risalente a Mommsen<sup>28</sup> e) si seguono le ricostruzioni, inevitabilmente ipotetiche, di Di Salvo<sup>29</sup>, di Di Lella<sup>30</sup> e di Rivière<sup>31</sup>, e dunque se si intendono le brevi notazioni gaiane su quella legge:

Gai 4. 23 *item lex Marcia aduersus faeneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis per manus iniectioem cum eis ageretur,*

come riferite ad una procedura (*manus iniectio pura*) concessa non al solo soggetto leso (come nella dottrina tradizionale) ma al *quivis de populo* e tendente non al risarcimento nel *simplum* (come reputa Mommsen) ma ad una condanna al quadruplo<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Mommsen, *Strafrecht*, cit., 849 s., reputa invece risalente allo stesso periodo cui si riferisce Catone nella *praefatio* al *de agricultura* sopra citata l'attribuzione contro l'usuraio di un'azione penale privata al *quadruplum* (degli interessi indebitamente esatti) data *cui volet*, in un contesto nel quale, tuttavia, la persecuzione del *foenerator* è permessa anche per mezzo del processo edilizio, per quanto quest'ultima - diversamente dalla "privata popolare" sia esercitata solo in «gemeingefährlichen Fällen». Nella logica di Mommsen, segue, poi, che l'azione privata nel *simplum* data al solo offeso sarebbe stata introdotta dalla *lex Marcia* la quale, pertanto, sarebbe stata rogata ben dopo il periodo cui si riferisce l'informazione plautina nel *Persa* riferibile anch'essa, secondo il grande romanista tedesco, al regime "originario" della repressione delle usure. Considerazioni analoghe a quelle in testo in Parenti, *Il regime*, cit., 658 e ntt. 58-60 (con altra conforme letteratura) e tutte condivisibili ad esclusione di quella a supporto dell'ulteriore deduzione dell'A. secondo il quale il fatto che l'*actio popularis in quadruplum* (nella forma della *manus iniectio*) di cui in Plauto non sia la stessa di cui ci informa Catone escluderebbe «che la sanzione del quadruplo fosse presente già nelle XII tavole».

<sup>29</sup> Di Salvo, *Lex Laetoria*, cit., 135 nt. 89.

<sup>30</sup> Di Lella, *Il plebiscito Sempronio*, cit., 276 ss.

<sup>31</sup> Rivière, *Les quadruplatores*, cit., 598 ss. *Contra* però Parenti, *Il regime*, cit., 659 nt. 60, il quale a mio avviso può trovare ampie ragioni nell'opporsi alla tesi di Rivière solo laddove vi si sostiene che fosse riprodotto nella *lex Marcia* l'intero contenuto precettivo del plebiscito Genucio e cioè anche il divieto assoluto di prestito a interesse (della cui pratica effettività si è tuttavia dubitato: vd. *supra* nt. 7). Così, precedentemente, G. Billeter, *Geschichte der Zinfusses in griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig 1898, 149.

<sup>32</sup> E ciò in forza della posizione nella quale la trattazione della procedura *ex lege Marcia* viene a collocarsi all'interno del manuale gaiano, dato che ivi essa segue immediatamente - unici due esempi riportati di *manus iniectio pura* - quella nella quale si ha riguardo al regime disegnato dalla *lex Furia testamentaria* (Gai 4.23 *Sed aliae leges ex quibusdam causis constituerunt quasdam actiones per manus iniectioem, sed puram, id est non pro iudicato, uelut lex Furia testamentaria aduersus eum, qui legatorum nomine mortisue causa plus M assibus cepisset, cum ea lege non esset exceptus, ut ei plus capere liceret ...*), della quale si deduce la pena al quadruplo, a voler seguire il dettato del più tardo Tit. Ulp. 1.2 (*Minus quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei, qui contra legem fecit qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam mille assium legatum mortisue causa prohibet capere praeter exceptas personas, et aduersus eum, qui plus ceperit, quadrupli poenam constituit*) e si suppone con qualche ragione la popolarità (per tutti Fadda, *L'azione popolare*, cit., 22). La possibilità di estendere per analogia il regime e la natura dell'azione *ex lege Furia* a quella *ex lege Marcia* è sostenuta da Di Lella, *Il plebiscito Sempronio*, cit., 276 ss., anche sulla base di una collocazione cronologica delle due leggi nello stesso periodo.

Da ciò potrebbe dedursi una datazione della *lex Marcia*<sup>33</sup> al torno di tempo<sup>34</sup> in cui viene rappresentata la commedia plautina (quindi al 196 stesso come afferma Rivière<sup>35</sup>), torno di tempo coincidente altresì con l'ultima notizia di processi comiziali contro gli usurai<sup>36</sup> e, insieme, con la crisi di quel sistema di procedura criminale pubblica, soppiantata, già a partire dal 186 a. C. (*SC de Bacchanalibus*) dal nuovo processo denominato delle *quaestiones ex Senatusconsulto* (o *extra ordinem*), all'interno del quale sembra non trovare più accoglienza la repressione dei *fenera*.

A dar piena fiducia al passo di Plauto, la competenza attribuita al collegio dei *tresviri*<sup>37</sup> permetterebbe di far risaltare non solo la "novità" della

---

<sup>33</sup> Le svariate altre proposte di datazione della *lex Marcia* sono sinteticamente esposte in Salazar Revuelta, *La represión penal*, cit., § 4 e ntt. 50-60.

<sup>34</sup> Né osta, a mio avviso, la certa datazione al 193 del plebiscito Sempronio (su cui per tutti e diffusamente Di Lella, *Il plebiscito Sempronio*, cit., 261 ss., ove ampia letteratura precedente), ricordato da Liv. 35.7.2-5 e, probabilmente, in Plaut. *Curc.* 507-511. Direi anzi che potrebbe invece rafforzare l'ipotesi di datazione della *lex Marcia* sopra proposta, visti i contenuti normativi dello stesso (*ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset*) finalizzati, come parrebbe, a rendere inutili le soluzioni fraudolente poste in essere da *foeneratores* romani che, per mezzo di interposizione fittizia (attraverso l'uso del *nomen transcripticium*) facevano in modo che risultassero creditori *socii* e Latini (ai quali il plebiscito estende, come afferma Livio, il regime processuale normalmente utilizzabile a propria difesa dal debitore romano) proprio perché naturalmente esclusi dalla procedura delle *legis actiones*. Così anche Manfredini, *Rimetti a noi*, cit., 63.

<sup>35</sup> Rivière, *Les quadruplatores*, cit., 610 ss.

<sup>36</sup> Il fatto che il più recente tra i processi comiziali ricordati nell'annalistica contro gli usurai sia fissato da Livio al 192 a.C., dunque successivamente all'ipotetica datazione della *lex Marcia* introduttiva di una procedura popolare "privata" per il medesimo scopo, potrebbe essere imputato proprio all'introduzione del plebiscito Sempronio nel 193 e agli scopi da questo perseguiti, correttivi, come detto, degli escamotages trovati dai *fenatores* romani per sfuggire sia alla repressione pubblica (essi, non percependo direttamente gli interessi illeciti, non potevano essere intesi come "autori" dell'illecito: così Capone, *Gli interventi*, cit., 238) sia, ora, ai precetti della *lex Marcia*. Se si ipotizza, infatti, che il plebiscito Sempronio, istruendo il *praetor peregrinus* ad applicare anche nei confronti dei non romani il medesimo *ius* previsto nella *lex Marcia*, estendesse l'applicazione di quest'ultima ai *socii*, e se è vero, come è noto, che in ogni caso i peregrini non potevano essere processati avanti al comizio, può forse dedursi che i processi mossi dagli edili curuli M. Tuccio e Giunio Bruto vedessero come *rei* proprio quegli usurai di cittadinanza romana che si fossero sottratti, nel modo sopra indicato, alle prescrizioni tanto della *Marcia* quanto delle *leges fenebres* precedenti, onde non permettere che restassero ulteriormente impuniti illeciti così commessi.

<sup>37</sup> Secondo uno schema che già Mommsen, *Strafrecht*, cit. 180, ha impostato nella logica per la quale «im delictischen Verfahren der mittleren Republik der mit der Strafe des Vierfachen belegte Zinswucher nach prätorischer Klageregulierung zur Entscheidung an die [...] Kerkerdreimänner gegangen zu sein», e che ora, seguendo la più convincente delle ipotesi avanzate sul problema (giacché tiene conto altresì del portato della *lex Papiria de sacramentis* (Fest. s.v. *Sacramentum* [L. 468]) o *de Illiviris capitalibus* (G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (1912), Hildesheim-Zürich-New York 1990, p. 312) riguardo alle facoltà attribuite ai *tresviri* (Cascione, *Tresviri*, cit., 190 ss., ove ampio ragionamento e discussa precedente bibliografia), vuole la *manus iniectio pura in quadruplum* (di cui si sottolinea la «natura fortemente penale») svolta, in una prima fase, davanti al pretore «ove poteva verificarsi l'*addictio*, e poi la seconda - verisimilmente un procedimento per *sacramentum* - davanti ai *tresviri*». Qualche dubbio sulla ricostruzione (senza che ne segua

normativa che riecheggia nel monologo del Parassita, ma vieppiù la natura penale dell'*actio* popolare esercitabile nei confronti del *fenerator* e, quindi, il forte disvalore sociale attribuito alla condotta di quest'ultimo<sup>38</sup>.

Sottolineando, quindi, che è proprio delle azioni popolari che la legittimazione diffusa che le innerva non esclude ma anzi favorisce che l'azione sia esercitata dal soggetto danneggiato (*a fortiori* perché la condanna è a favore dell'attore) prioritariamente se non addirittura in via privilegiata<sup>39</sup> (così che l'interesse pubblico perseguito con un'azione in tal modo conformata sia più efficacemente e seriamente perseguito)<sup>40</sup>, proprio quella legittimazione, che sembrerebbe venire costantemente ad associarsi alla repressione dell'usura, rende più plausibile la lettura tradizionale (Mommsen<sup>41</sup>, Kunkel<sup>42</sup> e ora Santalucia<sup>43</sup>) della chiusa di Tac. 6.16.2 (passo, come già detto, unanimemente riconosciuto come ricognitivo dell'intera storia repressiva dell'usura), secondo la quale è da riferire alla *lex* cesariana *de modo credendi possidendique intra Italiam* l'ulteriore criminalizzazione della persecuzione dei *feneratores* nelle forme dei *publica iudicia*.

5. - Tacito, con riferimento al principato di Tiberio, negli anni tra il 31 e il 37 d. C., scrive:

Tac. Ann. [6.16] *Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam caventur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur. sane vetus urbi faenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura. multisque plebi scitis obviam itum fraudibus quae toties repressae miras per artes rursus oriebantur. sed tum Gracchus praetor, cui ea quaestio evererat, multitudine periclitantium subactus rettulit ad senatum, trepidique patres (neque enim quisquam tali culpa vacuus) veniam a principe petivere; et concedente annus in posterum sexque menses dati quis secundum iussa legis rationes familiaris quisque componerent.*

---

tuttavia una proposta di lettura evidentemente alternativa) in Russo Ruggeri, *Leggi sociali*, cit., 377 ss. e in Solidoro, *Tassi usurari*, cit., § 3 e ntt. 42 ss.

<sup>38</sup> Sulla «connotazione criminalistica» dei giudizi svolti innanzi ai *tresviri* vd. ancora Cascione, *Tresviri*, cit., 195 e Solidoro, *Tassi usurari*, cit., § 3.

<sup>39</sup> Mommsen, *Strafrecht*, cit., 850.

<sup>40</sup> Per tutti, F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli 1958, 15 ss. Sulla stessa contrapposizione tra le motivazioni dell'azione *rei publicae causa-suum quaestum* (di cui anche nel passo del *Persa*), in funzione dell'interesse esercitato, mi sia consentito il rinvio a F. Botta, *Legittimazione interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia*, Cagliari 1996, 130 ss. e nt. 120.

<sup>41</sup> Mommsen, *Strafrecht*, cit., 850 s.

<sup>42</sup> W. Kunkel, 'Quaestio' (1963), in *Kleine Schriften*, Weimar 1974, 65 ss.

<sup>43</sup> Santalucia, *Diritto e processo*, cit., 160.

Università degli Studi di Salerno

Semberebbe ricavarsi, dunque, dall'*excursus* tacitano l'esistenza di una *quaestio*. Tuttavia, dando corpo ad un forte dubbio già manifestato da Santalucia<sup>44</sup>, è assai difficile che si sia mai trattato di una *quaestio perpetua*<sup>45</sup>; più facilmente, se ci si fa orientare dall'"omissa olim" con cui Tacito qualifica lo stato della legge istitutiva della stessa al momento dei fatti narrati, con il provvedimento si sarà istituito un tribunale non permanente<sup>46</sup>. Esso troverebbe, per espressa indicazione dell'autore degli *Annales*, la sua disposizione introduttiva e regolativa nella *lex cesariana de modo credendi possidendique intra Italiam*. Restano, tuttavia, del tutto nell'ombra, per mancanza di altre informazioni, non solo, come s'è detto, le modalità di cognizione e la composizione del tribunale così istituito, ma i profili definitorii stessi del crimine commesso nonché la sanzione irrogabile agli usurari (che potrebbe essere stata ancora nel *quadruplum* o con *praemium* di un quarto del patrimonio del reo riconosciuto all'accusatore, se si reputasse riferibile anche a questo caso quanto si afferma circa i *quadruplatores* nello Pseudo Asconio<sup>47</sup>). Più facilmente potrebbe però dirsi che, attraverso la legge cesariana (quali che fossero in proposito i rapporti tra i contenuti normativi della stessa e la precedente *lex de pecuniis mutuis*<sup>48</sup>), si sarebbe ormai ricompreso il "reato" dei *feneratores* tra quelli conoscibili in un *publicum iudicium* (per indici formali: "*magna vis accusatorum*"; "*Gracchus praetor, cui ea quaestio evenerat*"), attribuendo dunque definitivamente all'illecito punito la qualifica di *publicum crimen*<sup>49</sup>.

In conclusione, la condotta usuraria, qualificata illecito penale sin dalle sue origini (cioè perlomeno dalla *lex Duilia Menenia*: la sanzione del *quadruplum*

---

<sup>44</sup> *Ibidem*

<sup>45</sup> Così invece Kunkel, '*Quaestio*', cit., 65 ss.

<sup>46</sup> P.F. Girard, *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in ZSS. 34, 1913, 302 nt. 1: «relative à une *quaestio* particulière, et non pas une loi générale sur la procédure criminelle».

<sup>47</sup> Ps.(?)Asc., *In Cic. Verr.*, 2.2.21 (p. 261 St.): *Quadruplatores. Accusatores: siue delatores criminum publicorum sub poena quadrupli siue quod ipsi ex damnatorum bonis quos accusauerant quartam partem consequantur*.

<sup>48</sup> I rapporti tra le due leggi sono già confusi in *Caes. b.c.* 3.1. Vd. altresì *Svet. Caes.* 42; *Plut. Caes.* 37; *App.* 2.48; *Dio. Cass.* 41.37; 42.22; 51. *Generaliter*, Rotondi, *Leges publicae*, cit., 415 (che data la *de pecuniis mutuis* al 49 a. C.).

<sup>49</sup> Così, in definitiva, anche Salazar Revuelta, *La represión penal*, cit., § 5. Non possono nascondersi, d'altra parte, i dubbi che ragionevolmente bisogna nutrire, in proposito, nei confronti dell'informazione tacitiana se è vero che ogni altra notizia sull'attività legislativa di Cesare circa il problema dei debiti (non poco documentata nelle fonti: *Suet. Caes.* 42; *App.* 2.48; *Plut. Caes.*, 37.1; *Dio Cass.* 41.37.3 e, con assoluta autorevolezza probatoria, *Caes. b.c.* 3.1) non riferisce mai né l'istituzione di una *quaestio* repressiva di un *crimen* di usura né, in generale, alcuna innovazione circa la persecuzione - in qualunque forma - dei *feneratores*. Vd. anche, per contenuti e datazione della *lex Iulia*, Rotondi, *Leges publicae* cit., 420. Da ultimi e diffusamente sulla legge in questione, A. Saccoccio, *Un provvedimento di Cesare del 49 a. C. in materia di debiti*, in S. Tafaro (cur.), *L'usura ieri ed oggi*, Bari 1997, 101 ss.; Manfredini, *Rimetti a noi*, cit., 94 ss. che non fanno tuttavia cenno al problema "criminalistico".

rende tal punto indubbio), tende progressivamente ma sempre più nettamente ad essere percepita come lesiva di un interesse pubblico, come dimostra la sua repressione nelle forme degli *iudicia populi* e poi, definitivamente, degli *iudicia publica*; né la fase intermedia di persecuzione svilisce tale qualificazione, essendo affidata all'esercizio da parte del *quivis de populo* di un'azione (privata) *in quadruplum*, la cui popolarità esalta ed evidenzia anzi l'interesse generale alla repressione.

**Abstract.** - Rileggendo le non molte fonti a nostra disposizione in tema di meccanismi processuali della repressione penale delle usure in età repubblicana, si può assumere che inizialmente, forse già all'epoca delle XII Tavole, l'usura venga perseguita attraverso l'esercizio di un'azione privata *in quadruplum* (*legis actio sacramento in personam*), esperibile dalla vittima dell'illecito. A questa azione si affiancò, dal 344 a.C., all'interno del sistema repressivo dei *iudicia populi*, la persecuzione pubblica dei *eneratores* ad opera degli edili. Successivamente, per mezzo della *lex Marcia* (196 a. C.?), venne prevista contro gli usurai l'esperibilità di una *manus iniectio pura*, ancora *in quadruplum*, a legittimazione popolare. Infine con Cesare l'usura venne repressa attraverso un *iudicium publicum*.

Reading the few sources we have about procedural mechanisms of the penal repression of usury in the Republican age, we can assume that originally, perhaps already at the time of the XII Tables, usury was pursued through a private *actio in quadruplum* (*legis actio sacramento in personam*) exercised by the victim of offence. In addition to this action, from 344 BC, within the repressive system of the *iudicia populi*, we find public prosecutions of the *eneratores* by the *aediles*. Subsequently, against usurers was introduced by means of *lex Marcia* (196 BC?) a *manus iniectio pura*, still *in quadruplum*, exercised by any member of the public. Finally, with a law of Caesar, usury was prosecuted through a *iudicium publicum*.